SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1137)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BASADONNA, NENCIONI e PAZIENZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1978

Modifica dell'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, relativo alla concessione di contributi in conto capitale alle iniziative nel Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la legge n. 183 ha incontrato, in fase di attuazione, ostacoli di diversa natura che ne hanno limitato l'azione e l'efficacia, in modo particolare nella fascia delle industrie minori collocate nel Mezzogiorno.

Col presente disegno di legge viene presa in considerazione una di tali cause e cioè quella derivante dall'articolo 10 della legge n. 183, che esclude dal beneficio del contributo in conto capitale i programmi di investimento finalizzati all'ammodernamento degli impianti, per i quali sono previsti soltanto incentivi creditizi. Questa esclusione fu suggerita in sede di definizione della legge dal proposito di privilegiare gli investimenti che determinano con sicurezza adeguati aumenti di mano d'opera, in considerazione dell'assoluta priorità che deve essere riconosciuta al problema occupazionale. Ora, i provvedimenti di ammodernamento possono determinare anche una contrazione della mano d'opera impiegata quando le innovazioni tecnologiche e organizzative, introdotte negli impianti rendono esuberanti alcune unità che non sempre trovano utilizzazione in un incremento della produzione. Ma quando si tratta di una impresa vitale, questa non tarda a risentire del beneficio dell'incremento di producibilità e competitività conseguiti per effetto dell'investimento e quindi a mantenere e consolidare i propri livelli occupazionali. D'altra parte, anche in conseguenza dell'ulteriore logoramento dell'apparato industriale, specialmente nel Mezzogiorno, la esigenza di attuare interventi di ammodernamento è diventata sempre più indifferibile a causa del lungo abbandono tecnologico degli impianti e quindi occorre tenerne conto nel modo più ampio possibile, per scongiurare il crollo di imprese strutturalmente valide con conseguente aggravamento della situazione occupazionale.

Intanto, nelle direttive del CIPE per la concessione di contributi in conto capitale, di cui al citato articolo 10 della legge n. 183, viene precisato che « si considerano " ammodernamenti " le iniziative che, nei limiti dell'occupazione esistente, siano volte ad apportare innovazioni agli impianti, con l'obiettivo di conseguire un aumento della produt-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2/3/4

tività e/o un miglioramento delle condizioni ambientali di lavoro e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi ». E cioè vengono escluse dal beneficio del contributo anche quelle aziende che ammodernano gli impianti rispettando i propri livelli occupazionali e persino quelle che, in applicazione delle leggi vigenti, fronteggiano gli oneri relativi al miglioramento delle condizioni ecologiche dei propri impianti.

Ora, se appare indispensabile favorire la crescita dell'occupazione attraverso programmi di investimenti finalizzati al potenziamento degli impianti o alla realizzazione di nuove iniziative, non meno importante deve ritenersi la difesa degli attuali livelli occupazionali, assicurando la sopravvivenza di imprese che necessitano di provvedimenti di aggiornamento tecnologico. Ostacolando, con la limitazione degli incentivi, questi provvedimenti, si può compromettere definitivamente la prospettiva di imprese vitali; favorendo invece gli ammodernamenti con la globalità degli incentivi, si può arrivare anche al miglioramento dei livelli occupazionali attraverso la riduzione dei costi unitari e l'aumento della competitività.

Un diverso criterio nella concessione dei contributi deve quindi ritenersi indifferibile nel quadro di una più impegnativa azione a favore dello sviluppo industriale del Mezzogiorno.

Ciò premesso, appare necessario introdurre nell'articolo 10 della legge n. 183 le modifiche proposte con il disegno di legge che i presentatori sottopongono fiduciosi al benevolo esame degli onorevoli senatori.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, viene così modificato:

« Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di stabilimenti industriali, il contributo in conto capitale previsto dall'articolo 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, può essere concesso nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi:

1) da 200 milioni di lire e fino a 2 miliardi: 40 per cento;

2) sull'ulteriore quota eccedente i 2 miliardi di lire e fino a 7 miliardi: 30 per cento;

3) sull'ulteriore quota eccedente i 7 miliardi di lire e fino a 15 miliardi: 20 per cento;

4) sull'ulteriore quota eccedente i 15 miliardi di lire: 15 per cento ».